FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 097/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 085/CSA- RIUNIONE DEL 26 MARZO 2015

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LE SANZIONI:
 - SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL SIG. GIUSEPPE BOSTICCO;
 - AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE,
 INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PRO SETTIMO E EUREKA/CALCIO CHIERI 1955 DEL 7.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 64 dell'11.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 dell'11.3.2015, ha inflitto all'allenatore dell'A.S.D. Calcio Chieti 1955, Bosticco Giuseppe, reo di avere, in occasione della gara del Campionato Nazionale Juniores Prosettimo e Eureka/Calcio Chieri del 7.3.2015, rivolto ripetutamente espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro, ritardato volutamente l'uscita dal terreno di gioco e sostato irregolarmente durante l'intervallo nell'atrio degli spogliatoi, la squalifica per 6 giornate ed alla società suindicata, per offese rivolte da un proprio sostenitore alla terna arbitrale, l'ammenda di € 200,00.

Contro tale pronuncia ha interposto appello a questa Corte l'A.S.D. Calcio Chieri 1955 che, in sostanza si limita ad accusare l'arbitro di aver dichiarato il falso, minacciando ritorsioni giudiziarie e chiedendo accertamenti istruttori o comunque una congrua riduzione delle sanzioni.

Il ricorso può essere parzialmente accolto ma non per le ragioni indicate dall'appellante.

E' opportuno anzitutto chiarire che questo collegio non può accettare il tono aggressivo, intimidatorio e gratuitamente diffamatorio usato nella redazione dei motivi di gravame, tono che, sotto diversa angolazione, nessun serio elemento di difesa offre alla posizione del Bosticco, dal momento che la valutazione ai fini disciplinari dei fatti accaduti va svolta, ex art.35, comma 1, punto 1 C.G.S. e come, sia pure "obtorto collo" ammette la stessa ricorrente alla luce delle circostanze evincibili dai documenti ufficiali.

Questi, stilati nel caso che ne occupa, con assoluta chiarezza e precisione e quindi non confutabili con asserzioni apodittiche, individuano tre diversi comportamenti del Bosticco suscettibili di sanzioni : le offese all'arbitro che, non essendo di particolare gravità vanno punite ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., con 2 giornate di squalifica alle quali, per la reiterazione, ne va aggiunta una terza, l'aver ritardato intenzionalmente l'uscita dal terreno di gioco e la sosta abusiva davanti agli spogliatoi, tutte condotte che, costituendo violazioni di modico rilievo ai principi di correttezza tutelati dall'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. comportano la squalifica per un'ulteriore giornata così pervenendo alla somma totale di 4 giornate che appare più equa e proporzionata all'entità dei fatti contestati.

Ugualmente equa e comunque di modesta entità deve ritenersi la sanzione pecuniaria irrogata alla società.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Bosticco a 4 (quattro) giornate effettive di gara. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. AFONSO DELGADO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SELARGIUS CALCIO/CYNTHIA 1920 S.R.L. DELL'8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell'11.3.2015)

Con ricorso del 13.3.2015 il Sig. Roberto Delagdo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo (di cui al Com. Uff. n. 106 dell'11.3.2015) con la quale – in relazione all'incontro Selargius/Cynthia 1920 – gli era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 gare effettive "per avere, a gioco fermo, colpito con una testata e diversi calci agli stinchi un calciatore avversario".

A sostegno del ricorso il Delgado deduceva che la decisione del G.S. risultava erronea sotto diversi profili che possono così riassumersi:

- a) eccessiva severità della sanzione;
- **b**) impossibilità di qualificare la sua condotta come violenta mentre, tutt'al più, essa era da considerare antisportiva;
- c) assenza di qualunque intento lesivo dell'avversario. Conseguentemente, si sosteneva, avrebbe dovuto applicarsi il trattamento sanzionatorio di cui alla lettera a) dell'art. 19, comma 4, C.G.S., e non già quello di cui alla lettera b), con riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate.

Il reclamante osservava altresì che in senso favorevole alle ragioni dell'impugnazione militavano – a suo dire – gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza sportiva.

Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione a 2 giornate.

Il reclamo non merita accoglimento. In realtà dagli atti di gara e, segnatamente, dal referto arbitrale emerge con chiarezza che il giocatore ha posto in essere un comportamento violento e aggressivo nei confronti dell'avversario. Né si possono condividere le osservazioni in ordine ad un asserito intento "non lesivo" nei confronti dell'avversario perché ciò che rileva è l'effettiva sussistenza dell'atto, del concreto comportamento, rimanendo l'intento un elemento del tutto privo di un possibile riscontro oggettivo. Né tanto meno rilevano i comportamenti successivi allo scontro posti in essere dagli atleti protagonisti dello scontro.

In conclusione la sanzione deve essere confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal cal. Afonso Delgado Roberto.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. SELARGIUS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. USAI ANTONIO SEGUITO GARA SELARGIUS CALCIO/CYNTHIA 1920 DELL'8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell'11.3.2015)

Con ricorso del 13.3.2015 la Selargius Calcio ha impugnato la decisione del giudice Sportivo (di cui al Com. Uff. n. 106 dell'11.03.2015) con la quale – in relazione all'incontro Selargius/Cynthia 1920 – gli era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 gare effettive all'atleta Usai Antonio "per avere, a gioco fermo, colpito con una testata e diversi calci agli stinchi un calciatore avversario".

A sostegno del ricorso la Selargius deduceva che la decisione del Giudice Sportivo risultava erronea in quanto il calciatore avrebbe avuto, al secondo minuto di giuoco, un normale battibecco con un calciatore avversario (anch'egli destinatario di medesima sanzione), senza che si fossero sferrati calci e colpi alla testa. I calciatori, si sosteneva, si sarebbero solo "spintonati"

Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione a 2 giornate.

Il reclamo non merita accoglimento.

In realtà dagli atti di gara e, segnatamente, dal referto arbitrale emerge con chiarezza che il calciatore ha posto in essere un comportamento violento e aggressivo nei confronti dell'avversario. Ciò comprova, senza ombra di dubbio, che non già di un normale "battibecco" si sia trattato bensì di uno scontro di carattere violento, del tutto ingiustificabile tra atleti avversari.

La decisione di prime cure appare pertanto condivisibile.

In conclusione la sanzione deve essere confermata.

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Selargius Calcio di Selargius (Cagliari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENEVIER GAEL SEGUITO GARA LUMEZZANE/MONZA BRIANZA DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015)

L'A.C. Lumezzane, militante nel Campionato di Lega Pro, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015) ha inflitto al calciatore di essa appellante, Genevier Gael, reo di avere, nel corso della gara Lumezzane/Monza del 21.3.2015, reagito ad un normale fallo di gioco commesso da un avversario "scaraventando(gli)si addosso con un pestone", la squalifica per 2 giornate.

Contesta l'entità della sanzione assumendo che la condotta del Genevier non possa essere qualificata, come ritenuto nel grado precedente, "atto di violenza verso un avversario a gioco fermo", e chiede la riduzione ad 1 giornata.

L'appello non ha fondamento e va respinto.

E' evidente, infatti, che il primo Giudice, nella sua valutazione che appare assolutamente corretta, abbia tenuto conto di ogni elemento dell'accaduto implicitamente già riconoscendo al calciatore una sorta di attenuante che ha inciso nella determinazione della sanzione quantificata al di sotto del minimo edittale previsto dall'art.19.comma 4 lett. b) C.G.S..

Un'ulteriore modulazione non è consentita dalle modalità del gesto compiuto che, secondo la descrizione fattane dall'arbitro nel suo referto, indubbiamente conteneva una componente di violenza che andava adeguatamente perseguita.

Per questi motivi la C.S.A. respinge al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Lumezzane di Lumezzane (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. LUPA CASTELLI ROMANI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, LUPA CASTELLI ROMANI/CALCIO SAN CESAREO DELL'11.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 12.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 12.3.2015, ha inflitto le sanzioni:

- dell'ammenda di € 1.500,00 con diffida alla societàA.S.D. Lupa Castelli Romani;
- dell'inibizione fino a tutto il 25.3.2015 al sig. Ciardulli Stefano;
- dell'inibizione fino a tutto il 18.3.2015 al sig. Nazio Mariano;
- della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Salusest Gianluca;
- della squalifica per 2 gare effettive ai calciatori Ciardulli Andrea, Diana Luca e Nazio Alex.

Tale decisione è stata assunta perché durante l'incontro Lupa Castelli Romani/Calcio San Cesareo dell''11.3.2015, sostenitori della società dirigente e calciatori tenevano un comportamento offensivo e irriguardoso nei confronti del Direttore di gara e degli A.A..

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Lupa Castelli Romani ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 13.3.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 26.3.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lupa Castelli Romani di Frascati (Roma), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CALC. LITTERIO PIERGIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

Il calciatore Litterio Piergiulio, tesserato con la Pol. Olimpia Agnonese militante nel Campionato di Serie D, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015) gli ha inflitto la squalifica per 3 giornate avendolo ritenuto colpevole di avere, al termine della gara Olimpia Agnonese/Jesina del 15.3.2015, apostrofato un assistente arbitrale con frasi offensive strattonandolo, quindi, lievemente ad un braccio.

Rifacendosi a numerose pronunce di questa Corte, assume che il proprio comportamento non può essere giudicato violento e chiede che la squalifica comminatagli sia ridotta da 3 a 2 giornate.

L'appello dev'essere accolto.

Come più volte chiarito in precedenti decisioni di questo collegio, l'atto può considerarsi violento solo nei casi in cui sia volontariamente diretto ad attentare all'integrità fisica del destinatario o comunque a procurargli dolore; non essendo quindi sufficiente il mero contatto fisico, l'azione, a seconda delle modalità con cui si è sviluppata, può essere valutata come un comportamento offensivo o irriguardoso.

Orbene, nel caso in esame, la condotta ascritta al calciatore, oltre a non procurare danno alcuno all'assistente arbitrale, va inquadrata, come si ricava dalle modalità con cui venne posta in essere, nella sua manifestazione di critica all'operato arbitrale ancorchè manifestata in maniera inurbana e disdicevole e la lieve pressione esercitata sul braccio non ha nulla di violento e si spiega con la concitazione del momento.

Ciò porta ad accedere alla richiesta del Litterio contenendo la squalifica in 2 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Litterio Piergiulio, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 22 aprile 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio